

La presente deliberazione viene affissa il

15 MAR. 2005

all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ



PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 130 del 14 MAR. 2005

Oggetto: presa d'atto della Deliberazione n.2104 del 19/11/2004 della G.R. della Campania – Settore Ormel- “ *Indirizzi per il funzionamento dell'Anagrafe del Lavoro e dei servizi per l'Impiego* ”

L'anno duemilacinque il giorno quattordici del mese di marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|------------------------|--------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine | NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Rag. Giovanni | MASTROCINQUE | - Vice Presidente | _____ |
| 3) Rag. Alfonso | CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) Ing. Pompilio | FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale | GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo | NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo | PETRIELLA | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 8) Dr. Rosario | SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) Geom. Carmine | VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA _____

L'ASSESSORE PROPONENTE _Ing. Pompilio Forgione _____

LA GIUNTA

Vista la Deliberazione n.2104 del 19 novembre 2004 del Settore Osservatorio del Mercato del Lavoro della Giunta Regionale della Campania, relativa agli “*Indirizzi per il funzionamento dell'Anagrafe del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego*” in attuazione del D.Lgs. 297/2002;

Considerato che le Province sono tenute a disporre gli indirizzi sopra citati, individuando le opportune modalità applicative ed organizzative;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro
(Dr. Luigi VILLECA)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta.

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(Dr. Sergio MUOLLO)

LA GIUNTA

Su parere favorevole dell'Assessore **FORGIONE**

DELIBERA

La premessa è parte integrante del presente dispositivo:

di recepire e prendere atto della la Deliberazione n.2104 del 19/11/2004 del Settore Ormel della G.R.della Campania;

di incaricare il Dirigente del Settore Politiche del Lavoro a porre in essere tutti gli atti consequenziali all'applicazione della Deliberazione n.2104 del 19/11/2004 della Giunta Regionale della Campania.

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On. Carmine NARDONE)

N. 196

Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

BENEVENTO 15 MAR 2005

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott Gianclaudio IANNELLA)

La sujestata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 15 MAR 2005 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art.125 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

SI ATTESTA, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n.267.

li 31 MAR. 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 il giorno 31 MAR 2005

- Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267).
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____

Benevento li, 31 MAR. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

- SETTORE Politiche del Lavoro prot. n. Es. 2809
- SETTORE _____ il 23/04 prot. n. 5.9.05
- SETTORE _____ il 14-3-05 prot. n. _____
- Revisori dei Conti _____ il _____ prot. n. _____
- × Nucleo di Valutazione _____ il _____ prot. n. _____

Conferenze Colpuffo



Regione Campania

**Giunta Regionale della Campania
Settore ORMEL**

**Indirizzi per il funzionamento dell'Anagrafe del lavoro
e dei Servizi per l'impiego**

Deliberazione n. 2104 del 19 novembre 2004
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del 27 dicembre 2004

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del 27 dicembre 2004

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 19 novembre 2004 - Deliberazione N. 2104 - Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione Formazione Professionale Politiche Giovanili - Ormel - Indirizzi per il funzionamento dell'anagrafe del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego.

omissis

PREMESSO

- che la Regione Campania con L.R. n. 14 del 13/08/1998, ha recepito e disciplinato le funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni, ai sensi del Dlgs 469/1997, definendo i principi e i criteri per l'organizzazione del sistema regionale dei Servizi per l'Impiego;

- che la Regione con delibera della Giunta regionale n. 1835 del 4 maggio 2001 ha approvato il documento recante "Semplificazione delle procedure di collocamento e dispositivi di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro" e ha disposto di adottare e attuare nei Centri per l'impiego della Campania, a partire dal 1° gennaio 2002, gli adempimenti amministrativi relativi alle procedure di collocamento e all'attuazione dei dispositivi di sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro previsti dal DPR 442/2000 e dal Dlgs 181/2000;

- che con delibera della Commissione Regionale per il Lavoro n.13 del 25 ottobre 2001 sono state individuate le modalità di avvio del Sistema Informativo Regionale e di applicazione delle nuove procedure di collocamento;

- che con delibera della Commissione Regionale per il lavoro n.18 del 24 marzo 2003, sono state fornite indicazioni urgenti per l'applicazione di alcune disposizioni emanate dal Dlgs 297/2002;

- che la Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale, N. 1560 del 24 aprile 2003, pubblicata sul B.U.R.C. n° 25 del 09 giugno 2003 ha individuato principi e indirizzi generali, ai quali adeguare le attività di cui al Dlgs 297/2002 di competenza regionale;

CONSIDERATO

che il decreto legislativo n.297/2002, sopra richiamato, prevede in particolare:

- all'art. 3 la modifica dell'art. 2 (stato di disoccupazione) del decreto legislativo n.181/2000 prevedendo che le Regioni definiscano gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti, nel rispetto comunque delle seguenti modalità:

a) sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 4bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;

b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato;

- all'art. 4, la sostituzione dell'art. 3) (indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata) del decreto legislativo n. 181/2000, stabilendo che le Regioni definiscano gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i disoccupati a interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:

a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

b) riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale:

- nei confronti di adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre 4 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

- nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre 6 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;

all'art. 5, la sostituzione dell'art. 4 (perdita dello stato di disoccupazione) del decreto legislativo n. 181/2000, prevedendo che le Regioni stabiliscano i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedi-ire uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:

a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.468/97 (lavoratori socialmente utili);

b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'art. 3;

c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge n. 196/97, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno ad otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;

d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani;

- all'art. 6, introduttivo dell'art. 4-bis (modalità di assunzione e adempimenti successivi) dopo l'art.4 del decreto legislativo n. 181/2000, che stabilisce:

a) al comma 1) che i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo n. 286/98, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui alla legge n.398/87, nonché quelle previste dalla legge n. 68/99;

b) al comma 2) che all'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo n. 152/97;

c) al comma 3) che, fermo restando quanto previsto dai commi 1) e 2), le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale;

- all'art. 8, che, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (30 gennaio 2003), sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 10 gennaio 193) 5, n. 112 "Istituzione del libretto di lavoro";

b) il titolo I ed il titolo II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma, 27, commi 1 e 3, della legge 29 aprile 1949, n. 264 "Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati", e successive integrazioni e modificazioni;

c) gli articoli 23), primo comma, lettera a), 27 e 29, primo comma, lettera a) della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato);

d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300 "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e non-ne sul collocamento";

e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 8'3 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 febbraio 1970, n. 7, recante norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli";

f) la legge 28 febbraio 1987, n. 56 "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro", e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e degli articoli 21 e 22;

g) l'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge 23) luglio 1991, n. 223 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro";

h) gli articoli 9-bis, commi 1, 4, 5, 7 e 8, e 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 "Conversione in legge, con modificazioni, decreto-legge 1 ottobre 1996, n.510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale";

i) l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053 "Riordino del servizio collocamento per i lavoratori dello spettacolo";

RILEVATO

Che i principi a cui si ispira la riforma del collocamento possono essere riassunti come segue:

- identificare il disoccupato non in base ad un dato meramente burocratico (l'iscrizione nelle liste di collocamento) ma come "soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa";
- integrare le funzioni certificative ed amministrative dei servizi pubblici per l'impiego nella somministrazione di azioni finalizzate al miglioramento della occupabilità ed all'inserimento lavorativo;
- Sostituire alla funzione tradizionale del controllo burocratico dello stato di disoccupazione, un'azione attiva di prevenzione;
- Semplificare le incombenze amministrative in capo alle imprese che assumono lavoratori;

RITENUTO

- di doversi conformare a detti principi, sottolineando il valore dell'attivazione dei soggetti interessati e la opportunità di un sostegno nella fruizione dei servizi e delle politiche attive da assicurare in particolare alle fasce deboli o svantaggiate;
- che con gli "Indirizzi per il funzionamento dell'Anagrafe del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego" allegati, si provvede a dare attuazione a quanto previsto dal d.lgs. 297/2002 in conformità ai criteri ed ai principi dallo stesso stabiliti;
- che la Regione, nel quadro degli indirizzi generali dello Stato, programma e coordina le politiche attive del lavoro e il sistema regionale dei servizi all'impiego;
- che gli indirizzi che vengono forniti con il documento allegato convergono con le linee guida del Piano nazionale per l'occupazione, con gli obiettivi di realizzazione quantitativi e gli standard qualitativi di funzionamento indicati nel Masterplan regionale dei servizi per l'impiego e con le scelte effettuate dalla Regione Campania nell'ambito del Piano Operativo Regionale per l'utilizzo dei fondi strutturali dell'Unione Europea per gli anni 2000-2006;
- che le indicazioni convergenti delle Regioni sono state sancite in un Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane su alcuni indirizzi interpretativi relativi al decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, contenente disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, approvato in data 10 dicembre 2003 in sede di Conferenza Unificata;

PRESO ATTO

- della collaborazione, ai fini della predisposizione del presente atto di indirizzo, di una sottocommissione del Comitato Istituzionale Regionale e di un gruppo di lavoro della Commissione Regionale per il lavoro, appositamente costituiti;

RITENUTA

- la necessità di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs 297/2002 con atti di indirizzo coerenti con le azioni di sistema e gli interventi in atto di politica del lavoro regionale;
- l'opportunità di
 - individuare le modalità di conduzione dell'anagrafe regionale del lavoro con riguardo alle tipologie di informazioni in essa contenute, alla titolarità al trattamento dei dati, alla trasmissione e diffusione dei dati, ai criteri di inserimento e gestione delle informazioni;
 - definire i servizi minimi forniti dai Centri per l'impiego, secondo le previsioni di cui al D.Lgs 181/2000 e s.m.i, nonché le categorie dei destinatari dei servizi minimi che i Centri per l'impiego forniranno tenendo conto che tali servizi sono finalizzati a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a prevenire e ridurre la disoccupazione;
 - individuare le modalità di verifica delle condizioni che danno titolo ad essere destinatari delle politiche atte a ridurre la disoccupazione, dettando indirizzi per l'accertamento e la verifica della acquisizione, conservazione, perdita o sospensione dello stato di disoccupazione;
 - assicurare che i Centri per l'Impiego dispongano di informazioni complete e tempestive sugli interventi di politica attiva del lavoro e di aiuto all'occupazione, disponendo il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicizzazione e accesso aperto alle selezioni;
 - semplificare le procedure amministrative in relazione agli obblighi di comunicazione ai Servizi Pubblici all'Impiego e le procedure finalizzate alla Assunzione dei lavoratori;

- individuare le procedure per l'avviamento a selezione nelle Pubbliche Amministrazioni, con l'individuazione puntuale dei criteri e delle modalità di avviamento a selezione, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/1987, anche con superamento del criterio dell'anzianità a favore delle condizioni reddituali, coerentemente con lo spirito del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297;

- dettare indirizzi che recepiscano la specialità della disciplina concernente le cd categorie protette", ai sensi della Legge 68/99 anche in riferimento alle nuove regole riguardanti lo status di disoccupazione;

- prevedere una fase transitoria con riferimento a quanti già risultavano iscritti nelle liste di collocamento;

- prevedere adeguati meccanismi di coordinamento istituzionale e di tutela dei lavoratori, definendo le modalità di presentazione dei ricorsi, e le procedure di riscontro, il diritto di accesso alle informazioni e la tutela in ordine alla diffusione dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente;

VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 relativo al conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTA la legge 17 maggio 1999, n. 144, contenente in particolare la delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione;

VISTO il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, attuativo della delega contenuta nell'art. 45, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.442, di approvazione del regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 28/11/1996 n. 608 ed in particolare l'art.9-bis, contenente disposizioni in materia di collocamento;

VISTA la legge 28 febbraio 1987, n. 56 contenente norme sull'organizzazione del mercato del lavoro ed, in particolare 13 art. 16, relativo all'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni;

VISTA la legge 29/12/1990 n.407, contenente disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993 ed, in particolare, l'articolo 8, comma 9, il quale prevede la concessione di incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi, ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68 contenente norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTO il decreto ministeriale 30 maggio 2001 - ex art. 4, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.442/2000 - relativo al contenuto e alle modalità di trattamento dell'elenco anagrafico, nonché alle modalità di codifica di base delle professioni e alla classificazione dei lavoratori;

VISTO il decreto ministeriale 30 maggio 2001 - ex art.5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.442/2000 - relativo al contenuto e alle modalità di trattamento della scheda professionale;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368 relativo all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato;

VISTA la legge 30 luglio 2002, n. 189 di modifica al Testo Unico di cui alla Legge n.286 del 25 luglio 1998 in materia di immigrazione e di asilo;

VISTO il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297 contenente disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144, entrato in vigore il 30 gennaio 2003;

VISTO il Regolamento CE 2204/2002;

VISTA la legge 14 febbraio 2003, n.30 relativa alla delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre n.276, di attuazione della sopracitata legge di delega al governo n.30/2003;

VISTE le funzioni assegnate alla Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città e Autonomie Locali dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 29 agosto 1997, n.281;

SENTITI

i pareri della Commissione regionale per il Lavoro e del Comitato Istituzionale di cui agli art. 4 e 5 della Legge Regionale 14/98, espressi rispettivamente nelle sedute del 26 luglio 2004 e luglio 30 luglio 2004;

Acquisito il parere dell'ufficio Legislativo;

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti

- di approvare l'allegato "Indirizzi per il funzionamento dell'Anagrafe del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego", in attuazione del decreto legislativo n. 297/2002, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di stabilire che le Amministrazioni provinciali dispongano l'attuazione degli indirizzi sopracitati individuando le opportune modalità applicative ed organizzative;

- di pubblicare l'allegato "Indirizzi per il funzionamento dell'Anagrafe del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego" che forma parte integrante della presente deliberazione, sul B.U.R.C. e sul sito www.regione.campania.it;

Di trasmettere il presente atto deliberativo, per gli adempimenti consequenziali, all'Area generale di Coordinamento Istruzione, Formazione, Lavoro, Politiche Giovanili, al Settore Ormel-Politiche del Lavoro, All'Agenzia per il Lavoro della Campania, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione B.U.R.C.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino



Regione Campania

**Giunta Regionale della Campania
Settore ORMEL**

**Indirizzi per il funzionamento dell'Anagrafe del lavoro
e dei Servizi per l'impiego**

Deliberazione n. 2104 del 19 novembre 2004
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 64 del 27 dicembre 2004

Capitolo I ANAGRAFE REGIONALE DEL LAVORO

§ 1. Costituzione dell'Anagrafe Regionale del lavoro

1. L'elenco anagrafico dei lavoratori di cui all'articolo 4, D.P.R. 7 luglio 2000, n.442¹, adottato in Campania dal 1° gennaio 2002 ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n.1835 del 4 maggio 2001², costituisce l'Anagrafe regionale del lavoro (di seguito Anagrafe).
2. L'Anagrafe contiene e gestisce informaticamente, nel rispetto della vigente normativa in materia di garanzia delle riservatezza e del trattamento dei dati personali³, i dati relativi: alla condizione professionale e alla vita lavorativa delle persone; alle dotazioni e variazioni di occupati/e delle imprese e degli altri datori di lavoro; agli eventi e ai flussi di ingresso e uscita dalle condizioni e posizioni professionali che si registrano sul mercato del lavoro.
3. L'Anagrafe ha uno scopo conoscitivo e assume il valore dichiarativo sulla condizione professionale delle persone in essa inserite, sullo stato di disoccupazione ai sensi del Decreto legislativo n. 181/2000 così come modificato dal Decreto legislativo 297/2002, sulla condizione delle persone destinatarie, in base alle norme nazionali e ai vigenti regolamenti CE⁴, di interventi a sostegno dell'occupazione, della formazione, di aiuti di stato alla creazione di posti di lavoro, di aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili.
4. Ai sensi dell'articolo 14 del Decreto legislativo n. 276/2003 gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati hanno l'obbligo di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro i dati acquisiti in base alle indicazioni rese dai lavoratori ai sensi dell'articolo 8 dello stesso decreto e a quelle rese dalle imprese riguardo l'ambito temporale e territoriale prescelto.
5. Le informazioni necessarie per favorire l'incrocio fra domanda e offerta di lavoro nella Borsa continua nazionale del lavoro, immesse per via telematica direttamente dalle persone in cerca di occupazione ovvero dai datori di lavoro, confluiscono direttamente nella Borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo informativo regionale. Le informazioni raccolte dagli operatori pubblici e privati autorizzati o accreditati, di cui agli art. 4 e 6, e dagli operatori accreditati di cui all'art. 7, del D.L. 10 settembre 2003 n. 276 sono rese disponibili alla Borsa continua nazionale del lavoro per il tramite del nodo informativo regionale

§ 2. Gestione informatizzata dell'Anagrafe Regionale del lavoro

1. L'Anagrafe è gestita informaticamente in modo unitario e integrato a livello regionale e costituisce la base di dati del Sil regionale⁵, di supporto alla gestione delle funzioni di ufficio e dei servizi al pubblico dei Centri per l'impiego (Cpi) e degli altri servizi competenti accreditati ai sensi del Decreto legislativo 297/2002 e del paragrafo 11, punto 2.
2. L'Anagrafe è realizzata ed è gestita tenuto conto dei principi di cui al decreto legislativo n. 181/2000 e degli indirizzi generali definiti a livello nazionale in materia di Sil e, ai sensi del decreto legislativo n. 276/2003, degli obblighi e degli standard di comunicazione dei dati connessi al funzionamento della Borsa continua nazionale del lavoro e del monitoraggio statistico.
3. Nella conduzione unitaria dell'Anagrafe informatizzata la Regione opera attraverso l'Arlav, per le funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 6 comma 3 lettere a) ed f) della legge regionale 14/19986.
4. Nella conduzione dell'Anagrafe, l'Arlav è tenuta ad assicurare il corretto funzionamento del sistema informatizzato e la completa e autonoma fruibilità dei dati per la gestione delle funzioni di competenza di ciascuna delle amministrazioni responsabili di cui al paragrafo 7 punto 6.
5. Le Province partecipano alla realizzazione dell'Anagrafe mettendo a disposizione le necessarie dotazioni di hardware e di rete e sono tenute, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera h) della legge regionale 14/19987 a fornire i servizi di collegamento in rete con l'Arlav. Le Province sono pertanto tenute ad assicurare che i dati gestiti informaticamente dai Centri per l'impiego pervengano all'Anagrafe, attraverso il collegamento diretto dell'Arlav, ovvero in base a modalità tecniche ed organizzative concordate con l'Arlav.
6. La completa copertura del Sil regionale nelle sue componenti in dotazione ai Cpi necessarie alla gestione informatizzata dell'Anagrafe dovrà essere realizzata entro il 31 dicembre 2004.

7. La Regione si riserva di adottare con propri atti amministrativi e attraverso l'Arlav, d'intesa con le Province, provvedimenti e disposizioni specifiche in merito all'inserimento o trasferimento o completamento in Anagrafe regionale informatizzata dei dati relativi all'elenco anagrafico dei lavoratori adottato ai sensi della Delibera Regionale 1831/2002, prevedendo modalità tali da assicurare un corretto allineamento dei dati contenuti nell'Anagrafe regionale informatizzata, a partire dal 1° gennaio 2005.

§ 3. Popolazione in Anagrafe

1. Sono inserite nell'Anagrafe le persone che, avendo l'età per essere ammesse al lavoro ed essendo in cerca di lavoro in quanto inoccupate o disoccupate ai sensi del successivo Capitolo III ovvero occupate in cerca di altro lavoro, si presentano nei Centri per l'Impiego territorialmente competenti perché intendono avvalersi dei servizi da questi forniti.
2. Sono obbligatoriamente inserite nell'Anagrafe le persone in cerca di lavoro alle quali è riconosciuto lo stato di disoccupazione ai sensi del successivo Capitolo III.
3. Sono inseriti in Anagrafe, se in possesso di regolare permesso di soggiorno, i cittadini stranieri provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea. Essi rimangono iscritti in Anagrafe per il periodo di validità residua del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi, come disposto ai sensi dell'art.22, comma 11 del D.Lgs. n.286/1998, come modificato dalla Legge 30 luglio 2002, n.189.
4. Sono inseriti in Anagrafe, nei limiti indicati dall'art.14, comma 4, D.P.R. n.394/99, anche coloro che siano in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione.
5. Al fine di consentire la conservazione dell'inserimento nell'elenco anagrafico nonché dello stato di disoccupazione per coloro ai quali è scaduto il permesso di soggiorno, i Centri per l'Impiego accettano in via provvisoria la ricevuta della richiesta di rinnovo rilasciata dalla competente autorità, fermo restando l'onere per l'utente di presentarsi al Centro per l'Impiego ed esibire il rinnovo del permesso, una volta ottenuto. In mancanza di comunicazioni da parte dell'utente, trascorsi 6 mesi dalla presentazione della ricevuta, il Centro per l'Impiego dispone d'ufficio la cancellazione dall'elenco anagrafico.
6. Sono inseriti d'ufficio, obbligatoriamente⁸, nell'Anagrafe i dati relativi alle persone per le quali il Centro per l'impiego riceve una delle seguenti comunicazioni:
 - a. comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro privati o enti pubblici, dalle agenzie autorizzate ed accreditate allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi del CAPO I Decreto legislativo n. 276/2003 ;
 - b. comunicazioni delle istituzioni scolastiche, ai sensi del D.P.R. n.257/2000, relative agli alunni soggetti all'obbligo formativo;
 - c. comunicazioni delle scuole relative agli alunni iscritti ai corsi della scuola media secondaria superiore;
 - d. comunicazioni degli enti di formazione accreditati dalla Regione Campania relative alle persone che frequentano corsi di formazione finanziati con fondi pubblici;
 - e. comunicazioni delle Amministrazioni locali e dei servizi sociali il cui contenuto sia attinente ai criteri di cui alla lettera f) articolo 2 Regolamento CE 2204/2002;
 - f. comunicazioni fornite dagli Istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;
 - g. informazioni provenienti dagli Uffici competenti che gestiscono una lista speciale;
7. Le agenzie autorizzate ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi del CAPO I Decreto legislativo n. 276/2003, comunicano alla Regione - Settore ORMEL - gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione della attività ed hanno inoltre l'obbligo di fornire alla Regione tutte le informazioni da questa richieste.
8. Sono inseriti nell'Anagrafe i dati sui datori di lavoro privati o enti pubblici contenuti nelle comunicazioni trasmesse ai Centri per l'impiego ovvero, ai sensi del punto 7, alla Regione - Settore ORMEL.
9. Sono inseriti nell'Anagrafe i dati sui soggetti che forniscono le comunicazioni di cui ai punti b),c), d), e) ed f) del punto 6 e al punto 7.

§ 4. Cancellazione dall'Anagrafe

1. Le persone rimangono inserite nell'Anagrafe salvo richiesta di cancellazione da parte della persona interessata ovvero l'accertata esistenza di condizioni che a norma di legge risultino incompatibili con l'inserimento.
2. I datori di lavoro, le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici e privati e gli altri soggetti che hanno effettuato le comunicazioni obbligatorie di cui al paragrafo 3, punto 6 o le comunicazioni di cui al paragrafo 3, punto 7 restano inseriti nell'Anagrafe salvo comunicazione di cessazione dell'attività, ovvero l'accertata esistenza di condizioni che a norma di legge risultino incompatibili con l'inserimento.
3. Le informazioni relative alle persone, datori di lavoro o altri soggetti che per i motivi di cui ai punti 1 e 2 sono cancellate dall'elenco anagrafico rimangono memorizzate nella base di dati.

§ 5. Dati contenuti nell'Anagrafe relativi alla scheda anagrafica e professionale

1. L'Anagrafe contiene i dati dichiarati dalle persone ai sensi del DPR 445/2000 ovvero comunicati d'ufficio ai sensi del paragrafo 3, punto 6, secondo le normative vigenti che ne regolano il rilascio.
2. Il Centro per l'Impiego competente redige ed aggiorna la scheda professionale, nella quale sono trascritti, oltre ai dati contenuti nella scheda anagrafica, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali del lavoratore e quelle relative alle disponibilità del medesimo. Ai fini della propria disponibilità al lavoro e nell'ambito del colloquio con il Cpi competente, la persona inserita nell'Anagrafe deve indicare in quale ambito (provinciale, regionale, nazionale o europeo) consente la pubblicizzazione dei propri dati attraverso canali diversi dal servizio di incontro domanda/offerta erogato dal Servizio competente. Analoga modalità è adottata anche per le offerte di lavoro delle aziende.
3. I modelli di Scheda anagrafica e professionale utilizzati dai Cpi per l'inserimento delle informazioni nell'Anagrafe, nonché i modelli di classificazione relativi alle qualifiche professionali e alle condizioni professionali, sono quelli adottati dalla Regione con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1835 del 4 maggio 2001. Tali modelli possono eventualmente essere integrati con disposizioni amministrative delle Province poste all'approvazione degli organismi di cui agli articoli 4 e 5 della Legge regionale n. 14/98. Le disposizioni integrative delle province non potranno in alcun caso riguardare la modifica o l'eliminazione di dati già contenuti nei modelli adottati dalla Regione ovvero le nomenclature, definizioni e specifiche impiegate per la loro gestione.
4. Ai fini dell'inserimento nella scheda professionale del titolo di studio della persona straniera si ritiene parificata la "traduzione giurata del titolo di studio" alla "dichiarazione di corrispondenza" del titolo di studio acquisito nel Paese d'origine, per il cui rilascio è necessaria la presentazione, da parte del cittadino della cosiddetta "dichiarazione di valore", richiedibile presso gli uffici consolari italiani nel Paese di provenienza, stante la difficoltà di ottemperare a questo adempimento, in particolare per i rifugiati.
5. La Regione si riserva di adottare tutte le necessarie misure per l'interconnessione con la Borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. n. 276/2003.

§ 6. Comunicazioni dei datori di lavoro

1. La Regione recepirà con proprio atto amministrativo il modello unificato di comunicazione delle imprese all'atto della emanazione dei relativi atti normativi previsti dal decreto legislativo n. 297/2002.
2. Nelle more della adozione delle disposizioni relative al modello di comunicazione richiamate all'articolo 4 bis, comma 7, del decreto legislativo n. 181/2000, e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 297/2002 nei termini indicati all'articolo 7 dello stesso decreto, l'Anagrafe regionale del lavoro contiene i dati dichiarati o comunicati da datori di lavoro ai sensi della vigente normativa.

5 7. Responsabilità e trattamento dei dati

1. Le operazioni di trattamento informatizzato dei dati relativi all'Anagrafe, concernenti l'inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento, relative a ciascuna persona inserita, sono svolte dal Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio della persona.
2. Salvo diversa disposizione a seguito della emanazione degli atti normativi nazionali di cui al decreto legislativo n. 297/2002, le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati sono trasmesse ai Centri nei cui bacini è ubicata la sede di lavoro nella quale è prevalentemente svolta l'attività lavorativa oggetto di comunicazione.
3. Le comunicazioni di cui alle lettere da b) a f) del paragrafo 3, punto 6 sono trasmesse ai responsabili del trattamento dei dati di cui al seguente punto 6 con modalità disposte sulla base delle specifiche aggregazioni territoriali cui i dati si riferiscono ovvero con riferimento alla localizzazione del soggetto che invia la comunicazione.
4. In ognuno dei casi di cui ai punti 2 e 3 le informazioni relative alle persone sono prese in carico dal Cpi territorialmente responsabile del trattamento ai sensi del punto 1. Il Sil regionale dovrà consentire di effettuare automaticamente tale eventuale passaggio nell'Anagrafe informatizzata.
5. Le operazioni di aggiornamento, cancellazione e trasferimento delle informazioni nella Scheda anagrafica e professionale sono effettuate su dichiarazione dell'interessato e/o d'ufficio, secondo le modalità previste nel presente atto di indirizzo.
6. Sono titolari e responsabili del trattamento dei dati contenuti nell'Anagrafe, rispettivamente:
 - a) Il Responsabile dell'ArLav per quanto riguarda l'aggregazione e l'integrazione dei dati a livello regionale e i dati di fonte regionale;
 - b) I Responsabili dei Servizi Provinciali per il lavoro per quanto riguarda le eventuali aggregazioni e integrazioni di dati a livello provinciale e i dati di fonte provinciale;
 - c) I Responsabili dei Cpi per quanto riguarda le aggregazioni o integrazioni di livello territoriale di loro competenza.
7. L'inserimento e l'aggiornamento dei dati è consentito ai soggetti responsabili del trattamento oltre che, nei casi stabiliti, alla persona inserita nell'elenco anagrafico ed ai suoi eventuali datori di lavoro, anche attraverso l'accesso all'Anagrafe con la rete Internet, fatte salve le validazioni di legge demandate ai responsabili del trattamento.

5 8. Riferimento al domicilio della persona inserita in Anagrafe

1. Il dato relativo al domicilio della persona inserita in Anagrafe è il criterio che identifica il Centro per l'impiego competente a gestire la Scheda anagrafica e professionale, ad assegnare la condizione professionale, ad attribuire l'eventuale stato di disoccupazione, ad erogare i servizi per l'impiego di cui al paragrafo 11, ad effettuare le attività di prevenzione della disoccupazione di lunga durata e ad adottare i conseguenti provvedimenti.
2. Il domicilio costituisce il riferimento per ogni comunicazione che il Centro effettua alla persona, la quale è tenuta a comunicare al Centro per l'impiego ogni variazione del medesimo. Qualora il domicilio sia diverso dalla residenza, sarà cura del Centro per l'impiego acquisire una dichiarazione del lavoratore in ordine all'elezione di domicilio e renderlo edotto delle conseguenze amministrative di tale scelta. In casi di inserimento d'ufficio si farà riferimento alle risultanze documentali.
3. Il Centro per l'impiego che riceva comunicazione concernente persona domiciliata in territorio di competenza di altro Centro per l'impiego, provvede a registrare questa persona quale "utente esterno", ed inoltra la comunicazione al Centro per l'impiego competente.
4. Nel caso di trasferimento del domicilio, la persona interessata è tenuta a presentarsi tempestivamente al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato il luogo del nuovo domicilio; quest'ultimo Ufficio richiede al Centro per l'impiego di provenienza il trasferimento dei dati relativi alla Scheda anagrafica e professionale ed una presa d'atto dell'avvenuto trasferimento. Tale presa d'atto costituisce il provvedimento che concretizza l'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati.

§ 9. Trasmissione dei dati ad altre amministrazioni e per finalità di legge

1. In armonia con il sistema informatico adottato, i dati contenuti nell'Anagrafe sono messi a disposizione e/o trasmessi, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, al lavoratore direttamente interessato, alle autorità di ispezione e vigilanza in materia di lavoro e previdenza e agli organi di pubblica sicurezza. Tali dati sono inoltre messi a disposizione e/o trasmessi, entro i medesimi termini, ai soggetti pubblici o privati concessionari o gestori di servizi o interventi pubblici per le verifiche di competenza, anche con riguardo a dichiarazioni rilasciate dai lavoratori ai sensi del DPR n. 445/2000.
2. La Regione, l'Arlav, le Province e i Cpi possono mettere a disposizione di enti pubblici e privati, di istituti di ricerca, università, associazioni datoriali e prestatoriali, in forma anonima e a fini statistici, le informazioni contenute nell'Anagrafe.

§ 10. Diffusione dei dati contenuti nell'Anagrafe

1. Ferme restando le disposizioni di cui al D.Lgs 196 del 30 giugno 2003, i servizi competenti assicurano ai lavoratori il diritto di indicare i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i propri dati devono essere comunicati, e garantiscono l'ambito di diffusione dei dati medesimi indicato dai lavoratori stessi, anche ai fini del pieno soddisfacimento del diritto al lavoro, di cui all'articolo 4 della Costituzione.
2. La Regione si riserva di adottare con successivo atto deliberativo le modalità di trattamento dei dati personali di cui al presente atto di indirizzo sulla base delle disposizioni che il Ministero del lavoro emanerà ai sensi del comma 2 articolo 8 del decreto legislativo n. n. 276/2003.
3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, per le informazioni che facciano riferimento a dati amministrativi in possesso dei Servizi per l'impiego, con particolare riferimento alla presenza in capo al lavoratore di particolari benefici contributivi e fiscali, gli elementi contenuti nella Scheda anagrafico-professionale prevista dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, hanno valore certificativo delle stesse.
4. In merito alla diffusione dei dati personali, di cui al presente paragrafo, senza che sia necessario il consenso degli interessati valgono le disposizioni delle Province relative alle modalità di attuazione della legge n. 241/90.
5. Salvo diverse disposizioni di legge che determinino con riferimenti oggettivi i casi di non applicazione, il divieto di indagini sulle opinioni e i trattamenti discriminatori di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. n. 276/2003 si applica per tutti i lavoratori e per tutti i tipi di attività lavorativa.

Capitolo II

LIVELLI DI SERVIZI E PRESTAZIONI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

§ 11. Servizi, livelli minimi di prestazioni e destinatari

1. Fermo restando quanto disposto con gli articoli 16, 17 e 18 della deliberazione della Giunta regionale n. 1835 del 4 maggio 20019, i servizi prestati dai Cpi sono finalizzati a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a prevenire e ridurre la disoccupazione. Per quest'ultima finalità i servizi identificano la propria utenza, di seguito definita come persone destinatarie, tra i soggetti di cui al capitolo III e tra le persone non occupate che si trovano nelle condizioni indicate all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 181/200010 e successive modificazioni, ovvero nelle condizioni di lavoratori svantaggiati di cui all' articolo 2, lettera f) del Regolamento CE 2204/200211.
2. Nelle more della adozione delle disposizioni regionali autorizzative e attuative, sono da considerare "servizi competenti" ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 181/2000 i Centri per l'impiego di cui al decreto legislativo 469/97 istituiti in Campania con la Legge Regionale n. 14/98 e le strutture ad essi collegate, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1832 del 4 maggio 2001.
3. I Cpi sono tenuti a verificare la sussistenza dello stato di disoccupazione di cui al Capitolo III e di ogni altra condizione dichiarata dalle persone interessate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, ai fini della identificazione dei soggetti destinatari di cui al punto 1. Le modalità delle suddette verifiche sono disciplinate dalle Province, previa approvazione degli organismi di cui agli articoli 4 e 5 della LR n. 14/98 e comunicate alla Regione, Settore Ormel, Servizio Politiche del Lavoro, per le funzioni di controllo di propria competenza. Tali modalità dovranno prevedere, oltre ai colloqui di cui ai successivi punti 4, 5 e 6, controlli a campione, nonché verifiche e controlli sistematici sui candidati prescelti in tutte le procedure di selezione o di avvio a selezione di cui al punto 1 del paragrafo 12 e sui lavoratori segnalati come assunti con dispositivi di incentivo o aiuto che prevedano finanziamenti pubblici e siano destinati a specifiche categorie o condizioni obiettivo della politica del lavoro.
4. I Centri per l'impiego offrono alle persone destinatarie di cui al punto 1, un servizio di colloquio di orientamento. Tale servizio deve rispondere almeno alle seguenti finalità:
 - a. Illustrare e promuovere i servizi offerti dal Centro e in particolare i servizi mirati alle caratteristiche dell'utenza e coerenti con le disposizioni del decreto legislativo n.181/2000;
 - b. Rinviare ai servizi previsti e concordati;
 - c. Verificare i requisiti di mancanza di lavoro o inattività e di ricerca di lavoro che definiscono le condizioni di cui al punto 1 e, se previsto, la sussistenza e la permanenza dello stato di disoccupazione.
5. Le attività fondamentali mediante le quali si concretizza il colloquio di orientamento previsto dal decreto legislativo n. 181/2000 possono essere identificate nelle seguenti:
 - a. Presentare finalità, significato e contenuti del colloquio, in particolare i servizi e gli adempimenti del decreto legislativo n. 181/2000;
 - b. Compilare o aggiornare le informazioni relative alla Scheda anagrafica e professionale;
 - c. Acquisire informazioni sulla carriera scolastica e professionale dell'utente;
 - d. Illustrare e descrivere compiutamente la gamma di servizi previsti in esecuzione del decreto legislativo n. 181/ 2000, in particolare i servizi al momento disponibili presso il Centro per l'impiego o presso altre strutture competenti della Provincia.
 - e. Rinviare le persone destinatarie ai servizi di informazione, preselezione, selezione (servizi di incontro domanda-offerta) di cui al presente Capitolo e al successivo Capitolo IV, ovvero ad altro servizio, anche esterno, attivando le specifiche procedure previste (ad esempio, prenotazione, inserimento dell'esito del colloquio nel fascicolo personale dell'utente, trasmissione dell'esito del colloquio al servizio esterno collegato).
6. Ciascuna delle attività di cui ai punti 4 e 5 presenta specifiche modalità di erogazione, contenuti e durata, che la Provincia determinerà con propri indirizzi operativi tenendo conto che:
 - a. di norma il colloquio con l'operatore è proposto alle persone destinatarie di cui al punto 1 in ogni circostanza in cui queste si presentano o rivolgono ai Centri per l'impiego competenti ed è ritenuto necessario. Il colloquio, qualora richiesto dalla persona individuata come destinataria ai

sensi del punto 1, è svolto obbligatoriamente. In entrambi i casi sopra indicati il colloquio è svolto contestualmente alla proposta o richiesta ovvero rinviato ad un successivo appuntamento non oltre i tre mesi seguenti alla proposta o richiesta;

- b. ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto legislativo n. 181/2000, il colloquio di orientamento è offerto alle persone che si trovano in stato di disoccupazione entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione. Le Province potranno pertanto disporre modalità operative che assicurino al minimo la pubblicizzazione periodica, attraverso i mezzi di comunicazione a livello regionale, almeno trimestrale, dell'invito rivolto agli utenti in stato di disoccupazione a presentarsi ai colloqui di cui ai punti 4 e 5 e, successivamente a tali operazioni di pubblicizzazione, la convocazione delle persone in stato di disoccupazione che non si sono presentate per il colloquio; tale convocazione è attuata di norma rispettando l'ordine di presentazione della dichiarazione di disponibilità presentata e prevedendo un termine per la presentazione per il colloquio che non vada oltre i tre mesi successivi.
7. In fase di prima applicazione, in tutti i casi in cui i colloqui di orientamento già previsti dalla previgente normativa non siano stati svolti nei termini da questa indicati, è data facoltà ai Centri per l'impiego, al fine di assicurare entro tempi certi il progressivo completamento delle operazioni, di applicare le disposizioni di cui al punto 6 considerando come termine ultimo entro cui è possibile effettuare i colloqui su richiesta con le modalità di cui alla lettera a), sei mesi dall'entrata in vigore del presente atto di indirizzo e come termine ultimo e perentorio, per la convocazione e presentazione al Cpi di chi non avesse svolto o fissato il colloquio con le modalità di cui alla lettera a), la scadenza del sesto mese successivo.
8. le disposizioni di cui al punto 7 sono adottate da parte dei Cpi con modalità operative definite dalle Province. Tali modalità dovranno necessariamente prevedere la più ampia pubblicizzazione e informazione, attraverso i mezzi di comunicazione a livello regionale, sulle disposizioni che regolano i livelli minimi di prestazioni che i Cpi sono tenuti a fornire, sugli obblighi dei destinatari nei confronti delle convocazioni e proposte concordate con i Cpi o da questi formulate e sull'avvio e i termini delle operazioni relative ai destinatari cui è riconosciuto lo stato di disoccupazione.

§ 12. Attività di pubblicizzazione e promozione delle opportunità di inserimento

1. Le Amministrazioni pubbliche titolari e i soggetti, pubblici o privati, beneficiari o attuatori di interventi di politica attiva del lavoro o di aiuto all'occupazione finanziati con fondi pubblici e che ricadano nell'ambito del territorio regionale, qualora per la realizzazione dei suddetti interventi prevedano o debbano attuare procedure aperte di individuazione dei destinatari finali, sono tenute a informare preventivamente i Cpi territorialmente competenti sulle previste procedure e a trasmettere agli stessi la documentazione necessaria alla loro pubblicizzazione.
2. Il Centro per l'impiego che riceve la documentazione di cui al precedente punto è tenuto ad assicurarne la pubblicizzazione mediante affissione di apposito avviso nell'ambito dei locali del Centro per l'impiego stesso.
3. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al Centro per l'impiego l'esito conclusivo della procedura di selezione relativo a tutte le candidature ricevute. Il Centro è tenuto a garantire l'esercizio del diritto di accesso a tale documentazione, nel rispetto della tutela dei dati personali di cui al D.lgs 196 del 30 giugno 2003 e della trasparenza degli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/90.
4. Qualora ai Centri per l'impiego siano richiesti, nell'ambito delle procedure aperte di cui al presente paragrafo, servizi di ricezione delle candidature, ovvero servizi di selezione, tali servizi sono svolti con modalità concordate con il soggetto richiedente e pubblicizzate nell'avviso di cui al punto 2.
5. La Regione eserciterà attraverso il Settore Ormel - Politiche del Lavoro, il controllo sulla presente disposizione, riservandosi di procedere avverso alle procedure di selezione effettuate in violazione della stessa.

§ 13. Interventi dei Centri per l'impiego nell'ambito delle reti dei servizi per l'impiego

1. I Cpi operano nell'ambito della rete locale e regionale dei servizi per l'impiego e delle reti di analoghi servizi esterne alla regione al fine di acquisire il più ampio ventaglio e il maggior numero di informazioni sulle richieste di personale e sulle opportunità utili alla ricerca di lavoro.

2. Il Centro per l'impiego che riceve la richiesta di selezione o preselezione di un datore di lavoro privato è tenuto ad assicurare che la richiesta sia pubblicizzata, anche in forma anonima, secondo le modalità concordate con il richiedente e in ogni caso mediante affissione di apposito avviso nell'ambito dei locali del Centro per l'impiego. Il Centro è altresì tenuto ad assicurare che siano consentite le candidature con modalità aperte e tali da favorire la più ampia partecipazione e a specificare nell'avviso i requisiti e le modalità impiegate per la preselezione o selezione.
3. Fatte salve le disposizioni di cui al punto 2, le attività di selezione o preselezione riguardanti le candidature ricevute sono svolte dai Cpi in base ai requisiti richiesti e alle modalità concordate con il soggetto richiedente e pubblicizzate nell'avviso. Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare al Centro per l'impiego l'esito conclusivo della richiesta di selezione o preselezione relativo alle candidature ricevute dal Centro. Il Centro è tenuto a garantire l'esercizio del diritto di accesso a tale documentazione, nel rispetto della tutela dei dati personali di cui al D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 e della trasparenza degli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241/90.
4. Qualora la richiesta di selezione o preselezione di cui al punto 2 non autorizzi la pubblicizzazione ovvero preveda espressamente la selezione o preselezione solo nell'ambito dei curricula già in possesso del Centro, tale procedimento dovrà essere preventivamente comunicato al Servizio provinciale del lavoro competente e da esso autorizzato e prevedere comunque la comunicazione da parte del soggetto richiedente e la pubblicizzazione da parte del Cpi dell'esito della selezione o preselezione, con le modalità di cui al punto 3.
5. Su ogni richiesta di personale segnalata al Cpi da parte delle Agenzie autorizzate allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi del CAPO I Decreto legislativo n. 276/2003 il Cpi dà informazione pubblica.
6. Fino alla data di entrata in vigore di una apposita norma regionale che disciplini la materia, le convenzioni di cui all' articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. n. 276/2003 sono adottate da Comuni e Province della Campania previo parere obbligatorio e vincolante della Regione Campania espresso dal Settore Ormel - Politiche del Lavoro, sentiti gli organismi di cui agli articoli 4 e 5 della Legge Regionale n. 14/98.

§ 14. Interventi dei Centri per l'impiego nell'ambito delle reti dei servizi sociali

1. I Cpi operano in collaborazione con le reti di servizi sociali attivate con i Piani di Zona, in attuazione della Legge n. 328/2001, per offrire opportunità di inserimento lavorativo alle persone trattate da tali servizi e per indirizzare ai servizi sociali le persone il cui particolare stato di disagio economico e sociale richiede specifici interventi di sostegno e di aiuto.
2. La Regione promuove l'attuazione periodica, con cadenza minima semestrale, di conferenze dei servizi da parte dei Comuni Capofila dei Piani di zona, finalizzate a realizzare la più ampia e funzionale integrazione con i servizi prestati dai Cpi.
3. La Regione si riserva di disciplinare con apposito atto normativo le modalità e i requisiti per la validazioni delle convenzioni quadro di cui all'articolo 14 decreto legislativo n. 276/2003 aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali.

Capitolo III

STATO DI DISOCCUPAZIONE

§ 15. Definizione dello stato di disoccupazione

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 181/2000 lo stato di disoccupazione del lavoratore è la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti
2. Tale condizione deve essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito si trova il domicilio, accompagnata da una dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
3. Il lavoratore dovrà dichiarare di non essere attualmente impegnato in alcuna attività lavorativa, ovvero di svolgere una attività lavorativa qualora il reddito che ne deriva non sia superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni vigenti in materia, per l'anno fiscale in corso, e di essere informato che, in base alla normativa vigente, è possibile conservare lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuo non superiore a quello sopra previsto. Egli dovrà, altresì, dichiarare l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, e l'immediata disponibilità allo svolgimento o alla ricerca di attività lavorativa.
4. Per gli adolescenti la dichiarazione di immediata disponibilità deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale o la tutela, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. n.445/2000.
5. Lo stato di disoccupazione del lavoratore di cui al precedente punto 1 è dunque da considerare una condizione dichiarata dall'interessato e determinata dal contestuale verificarsi delle tre seguenti situazioni:
 - a. non essere impegnato in alcuna attività lavorativa, in quanto non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato ovvero alcuna attività di lavoro autonomo o d'impresa, salvo eventuali attività tali da assicurare un reddito annuale imponibile non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
 - i. la soglia di reddito da considerare per individuare il reddito minimo annuale da lavoro escluso da imposizione è quella determinata sulla base dei parametri fissati dalle vigenti norme fiscali.
 - ii. dall'anno 2003 la soglia di reddito è di € 7.500,00 per lavoro dipendente e prestazioni di lavoro ad esso assimilate, (ivi incluso il lavoro cosiddetto occasionale) e di € 4.500,00 per lavoro autonomo. In caso di concorso di più tipologie lavorative il cumulo dei redditi non potrà superare l'importo di € 7.500, fermo restando che ciascuna tipologia rimanga entro il corrispondente limite di reddito massimo.

Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.46812, nonché, più in generale quanto al reddito eventualmente conseguito a seguito di rapporti giuridici che non costituiscono rapporto di lavoro.

- b. essere immediatamente disponibile, salvo giustificato motivo, ad una proposta di lavoro avente i seguenti requisiti minimi:
 - i. rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo, con durata del contratto a termine o della missione superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani;
 - ii. sede di lavoro ubicata nel raggio di 50 chilometri dal Comune di domicilio del lavoratore o comunque raggiungibile in sessanta minuti con mezzi pubblici, salvo diversa disposizione della Provincia competente;
 - iii. proposta professionalmente congrua, vale a dire riferita a una qualifica professionale corrispondente al profilo professionale per il quale il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità, al momento dell'aggiornamento della scheda professionale nell'ambito del colloquio di orientamento di cui al punto 4 del paragrafo 11. Nel caso di lavoratore precedentemente occupato la proposta è da considerare congrua anche qualora l'offerta di lavoro sia tale da assicurare un reddito al massimo inferiore del 10% rispetto a quello percepito nell'ultima attività svolta. In caso di prima occupazione, la proposta è da

- considerare congrua qualora l'offerta di lavoro assicuri un reddito superiore al reddito minimo personale imponibile escluso da imposizione;
- c. svolgere azioni di ricerca attiva di lavoro. Tale condizione è oggettivamente verificata da una delle seguenti condizioni: dalla presentazione del lavoratore alle convocazioni del Centro per l'impiego, salvo le condizioni di cui al paragrafo 20, punto 2, dalla sua adesione alle attività aventi per oggetto lo svolgimento di servizi di orientamento e/o di ricerca e valutazione di opportunità occupazionali e/o di formazione e/o di riqualificazione e/o di tirocinio e/o di altre forme di inserimento proposte dal Centro per l'impiego, oppure è desunta dalle informazioni comunque in possesso del Cpi in relazione allo svolgimento di rapporti di lavoro a termine o temporanei o iniziative formative e per l'inserimento lavorativo.

§ 16. Conservazione dello stato di disoccupazione

1. Conserva lo stato di disoccupazione chi svolge una attività di lavoro da cui derivi un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni in materia per l'anno fiscale in corso. Il Centro per l'Impiego competente accerta il diritto alla conservazione dello status di disoccupazione con le seguenti procedure:
 - a. il reddito da considerare è quello che il lavoratore acquisisce a seguito di attività lavorative successive alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al servizio competente ed è riferito all'anno (1 gennaio - 31 dicembre) in corso;
 - b. il reddito è desunto da elementi oggettivi, quali ad esempio buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro, autocertificazioni, successivamente supportate da obbligatorie documentazioni fiscali, nel caso di lavoro autonomo e di libera professione.
 - c. Il lavoratore è tenuto a comunicare qualsiasi variazione del reddito che comporti il superamento del reddito minimo.,
 - d. Spetta, altresì, al lavoratore dichiarare e dimostrare, nei tempi e secondo le modalità stabiliti dal servizio competente, il mancato superamento del reddito minimo. In caso di risoluzione anticipata del rapporto, il lavoratore dovrà presentarsi per adempiere al suddetto obbligo entro il termine perentorio di trenta giorni dalla risoluzione del rapporto.
 - e. In caso di mancata comunicazione di variazione del reddito di cui alla lettera c), o di mancata presentazione nei termini di cui alla lettera d) il Centro per l'Impiego dispone la perdita dello stato di disoccupazione.
2. Nel caso di più rapporti lavorativi nell'arco di un anno civile l'interessato può usufruire della conservazione dello stato di disoccupazione fino a che la somma dei redditi prodotti da detti rapporti non superi la soglia indicata. La mancata conservazione dello stato di disoccupazione decorre dalla data di inizio del contratto che comporta il superamento della soglia di reddito. Resta salvo ogni diritto acquisito rispetto alla precedente conservazione dello stato di disoccupazione.
3. I Centri per l'impiego si preoccupano di pubblicizzare adeguatamente il contenuto delle presenti disposizioni ed in particolare dei termini e delle modalità cui il lavoratore dovrà attenersi per dimostrare il mancato superamento del reddito.

§ 17. Verifica dello stato di disoccupazione

1. Il Centro per l'impiego verifica la permanenza dello stato di disoccupazione così come definito al paragrafo 15 predisponendo, con modalità disciplinate dalle Province e comunicate alla Regione - Settore Ormel, Servizio Politiche del Lavoro per i controlli di competenza, programmi di interviste periodiche, colloqui di orientamento ed altri interventi di politica attiva in relazione ai quali individuare le misure specifiche da concordare con le persone in stato di disoccupazione ;
2. Il Centro per l'impiego effettua le verifiche anche sulla scorta delle informazioni rilevabili dalle comunicazioni obbligatorie trasmesse ai sensi dell'art.4bis del decreto legislativo n. 181/2000 e s.m.i. e delle altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
3. Il Centro per l'impiego può, inoltre, disporre indagini, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori anche richiedendo l'intervento delle altre amministrazioni pubbliche competenti;

§ 18. Sospensione dello stato di disoccupazione

1. L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero inferiore a quattro mesi se si tratta di giovani, comporta una sospensione dello stato di disoccupazione.
2. Analoga disposizione si applica nei casi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato successivamente interrotto la cui durata sia stata inferiore a otto mesi, ovvero inferiore a quattro mesi, se si tratta di giovani.
3. La sospensione dello stato di disoccupazione, di cui ai punti 1 e 2, si applica solo nei casi in cui l'attività lavorativa dia luogo al concomitante superamento delle soglie di reddito definite dalla lettera a), punto 5 del paragrafo 15, con riferimento al reddito effettivamente percepito nell'anno in corso (fino al 31 dicembre).
4. Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro, comprensiva delle eventuali proroghe pattuite ai sensi della normativa vigente.
5. Per i rapporti di lavoro iniziati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 297/2002, cessati o interrotti successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 297/2002, si applica la nuova normativa vigente. Nel caso in cui tali rapporti superino la durata prevista per la sospensione può essere riconosciuta la sospensione ai sensi della normativa previgente, su richiesta dell'interessato/a da presentare, previa nuova dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, contestualmente alla dichiarazione stessa, entro i termini previsti al punto 3 della delibera N° 18 della Commissione Regionale del Lavoro, pubblicata sul B.U.R.C. N° 16 del 14.04.03 . A seguito di tale istanza e dichiarazione di disponibilità, l'anzianità acquisita prima del rapporto di lavoro cessato o interrotto riprende a decorrere dalla data della cessazione del rapporto di lavoro.

§ 19. Perdita dello stato di disoccupazione

1. La perdita dello stato di disoccupazione è disposta dal Centro per l'impiego, con atto motivato, allorché ricorra una o più delle seguenti condizioni:
 - a. assunzione al lavoro o svolgimento di un'attività autonoma o di impresa, salvo i casi di compatibilità applicati ai sensi della lettera a) punto 5 del paragrafo 15;
 - b. mancata presentazione alle convocazioni eventualmente disposte dal Centro per l'impiego per la verifica e la conferma dello stato di disoccupazione o per la proposta di adesione ad iniziative promosse dal Centro stesso;
 - c. mancata adesione alle iniziative definite ai sensi della lettera c) punto 5 paragrafo 15;
 - d. rifiuto di un'offerta di lavoro avente le caratteristiche indicate alla lettera b) punto 5 del paragrafo 15;
 - e. dimissioni durante il periodo di prova per almeno due volte consecutive, relativamente a proposte di lavoro formulate dai servizi per l'impiego e accettate.
2. La mancata presentazione a convocazione da parte del Centro per l'impiego è ammessa per impedimenti oggettivi se debitamente comprovata.
3. E' possibile, per l'utente, richiedere un riesame dell'atto con il quale è stata disposta la perdita dello stato di disoccupazione, entro 10 giorni dalla sua notifica, presentando l'istanza di riesame al Centro per l'impiego che ha emanato il provvedimento affinché la inoltri al Dirigente del Servizio politiche del Lavoro della Provincia interessata, gerarchicamente superiore, il quale si pronuncerà, previo parere della Commissione Provinciale per il Lavoro, entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di riesame. Nelle more del termine per la suddetta richiesta e fino ad avvenuto riesame, l'efficacia dell'atto rimane sospesa. Qualora tale atto sia confermato, si può ricorrere contro di esso in sede giurisdizionale ordinaria o in via straordinaria al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione o comunicazione dell'atto impugnato.
4. La perdita dello stato di disoccupazione si verifica automaticamente nei seguenti casi:
 - a. stipula di un rapporto a tempo pieno ed indeterminato, fatto salvo l'eventuale riconoscimento, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, di quanto disposto ai paragrafi 16) e 18), relativamente all'applicazione degli istituti della conservazione e della sospensione dello stato di disoccupazione.

- b. stipula di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata superiore a otto mesi, o quattro se "giovani", tale da assicurare un reddito complessivo annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione sulla base delle disposizioni in materia per l'anno fiscale.

§ 20. Durata dello stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione decorre dal momento in cui il lavoratore si presenta al Cpi territorialmente competente ed effettua la dichiarazione di cui al punto 2 del paragrafo 15. Sono fatte salve, ai fini della decorrenza e della durata dello stato di disoccupazione, le dichiarazioni di disponibilità presentate ai sensi del decreto legislativo n. 181/2000 e delle disposizioni di cui all'allegato A della Deliberazione di Giunta regionale n. 1831/2001.
2. La durata della permanenza nella condizione di disoccupazione antecedente la data di decorrenza di cui al punto 1 è riconosciuta per le finalità di cui al punto 5 paragrafo 15 in tutti i casi previsti dalle disposizioni in allegato A alla Deliberazione di Giunta regionale 1831/2001, di trasferimento d'ufficio in Anagrafe dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento ordinario.
3. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a quindici giorni si computano come un mese intero.

§ 21. Certificazione dello stato di disoccupazione

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 181/2000, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato e/o l'anzianità di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi si applica il DPR 28 dicembre 2000, n.445.
2. Fermo restando quanto previsto al punto precedente, qualora si debba procedere, su richiesta dell'Amministrazione interessata, ad un controllo, anche a campione, in merito alla dichiarazione sostitutiva, il Centro per l'impiego competente invia un prospetto che riporta le risultanze di quanto contenuto nell'Elenco anagrafico dei lavoratori.
3. Per i lavoratori inseriti in liste speciali, il controllo va effettuato con riguardo alle risultanze delle predette liste.
4. Nei casi in cui la verifica riguardi l'attuazione di norme che facciano riferimento all'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento, la corrispondenza va accertata con riguardo alla durata dello stato di disoccupazione calcolata secondo le modalità indicate nel presente atto di indirizzo.

§ 22. Casi particolari

1. Per le persone già in precedenza iscritte alle liste ordinarie di collocamento, il termine per la presentazione della dichiarazione di disponibilità di cui al comma 2 dell'art.2 del decreto legislativo n. 181/00 e s.m.i., se non già rilasciata, ai fini del riconoscimento dello stato di disoccupazione e della anzianità di disoccupazione maturata, potrà essere definito dalle province, previa autorizzazione della Commissione Provinciale per il lavoro, per motivati impedimenti tecnici o organizzativi ad accogliere l'utenza interessata e comunque non oltre i 90 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente atto di indirizzo.
2. Tutti coloro che risultano già iscritti nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 68/99 alla data del 30/01/2003 mantengono d'ufficio il diritto a godere del sistema speciale previsto da questa legge, come pure la eventuale anzianità di disoccupazione maturata ai sensi della previgente normativa, indipendentemente dalla necessità di rendere la dichiarazione di disponibilità ex art.2 del d.lgs 181/00 entro il 29/07/2003, o entro il diverso termine di cui al punto 1 del presente paragrafo, poiché si provvede d'ufficio a tale adempimento.
3. I lavoratori disabili che richiedono l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 della legge 68/99 presenteranno la dichiarazione di cui all'art.2 del d.lgs 181/00, indicando la disponibilità ad una occupazione conforme alla propria capacità lavorativa. La dichiarazione dovrà prevedere specifico richiamo alle particolari misure di sostegno al processo di collocamento per loro previste dalla Legge 68/99. In aggiunta ai servizi propri del collocamento mirato, le persone disabili immediatamente

disponibili al lavoro, beneficeranno dei servizi di orientamento, informazione e assistenza, ecc. resi disponibili da parte dei servizi per l'impiego a favore delle altre persone in cerca di occupazione.

4. I Centri per l'impiego individuano peculiari ed idonee modalità di resa della dichiarazione di disponibilità ed acquisizione dello stato di disoccupazione per quanto concerne le persone disabili o altre categorie soggette per legge a limitazioni della mobilità personale, anche accettando, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. 445/00 la dichiarazione resa nell'interesse di chi si trovi in situazione di impedimento temporaneo.
5. In relazione alla perdita dello stato di disoccupazione per i lavoratori disabili, nell'ipotesi di cui al punto d) del paragrafo 19, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 6 della legge n. 68/9913. La perdita dello stato di disoccupazione per i lavoratori disabili viene disposta dal servizio competente dell'Amministrazione Provinciale nelle ipotesi di cui al paragrafo 19, punti b) e c), quando il caso si sia verificato per due volte consecutive, e nelle ipotesi di cui alla lettera e). La perdita dello stato di disoccupazione per i lavoratori disabili consegue alla convocazione per iniziative o per offerte di lavoro che abbiano carattere di idoneità in considerazione della condizione personale del soggetto privo di lavoro.
6. Fino all'entrata in vigore della riforma degli incentivi all'occupazione possono essere assunti, ai sensi dell'art. 8, comma 9 della legge 29 dicembre 1990, n.407, i lavoratori in possesso dello stato di disoccupazione che hanno una anzianità di disoccupazione da almeno ventiquattro mesi.

Capitolo IV ASSUNZIONE DEI LAVORATORI

§ 23. Aspetti generali

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici procedono direttamente a tutte le assunzioni di lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici.
2. La Regione con specifici atti deliberativi darà seguito a quanto previsto dall'articolo 4bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181/2000¹⁴.
3. Restano ferme le disposizioni speciali previste per le assunzioni di cui all'articolo 4 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000¹⁵.
4. Considerato che l'inserimento in Anagrafe delle comunicazioni obbligatorie delle imprese è essenziale ai fini dell'aggiornamento dei dati sui lavoratori e i destinatari di cui al presente indirizzo, tale inserimento avviene di norma contestualmente alla ricezione della comunicazione o comunque entro 5 giorni dalla stessa, trascorsi i quali i Cpi sono tenuti a segnalare gli eventuali ritardi di inserimenti alle Province. Le Province sono tenute a provvedere all'inserimento entro i successivi 5 giorni. La Regione Campania realizzerà a tal fine, attraverso l'Arlav e il Sil regionale, interventi che facilitino l'esecuzione degli adempimenti ed eserciterà il controllo sulla presente disposizione riservandosi di intervenire in tempi utili e con le apposite misure di sussidiarietà qualora le Amministrazioni competenti non ne assicurino l'attuazione.
5. Non è richiesto che i lavoratori assunti direttamente siano preventivamente inseriti nell'Anagrafe; di conseguenza non è richiesto di allegare alla comunicazione di assunzione trasmessa dal datore di lavoro alcuna attestazione relativa all'inserimento della persona assunta nell'Elenco anagrafico dei lavoratori, è necessario indicare il domicilio del lavoratore, oltre i dati anagrafici dello stesso.
6. Salvo eventuali diverse disposizioni di legge per le quali dovranno, se necessario, prevedersi specifiche modalità attuative definite dalle Province competenti, al fine del riconoscimento dei benefici previsti per le assunzioni di particolari fasce di destinatari, o per l'avvio di attività lavorative o di esperienze di inserimento formativo o lavorativo, si dispone che siano riconosciute come valide, con effetto immediato, le dichiarazioni rese dai destinatari ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 relative al possesso dei requisiti richiesti. L'assenza dei suddetti requisiti, accertata attraverso le verifiche di cui al paragrafo 11 punto 3, comporta le previste sanzioni di legge.
7. Al fine di consentire le preventive verifiche ai soggetti beneficiari, i responsabili del trattamento dei dati di cui all'paragrafo 7, punto 6, lettere b) e c) sono tenuti a fornire, su richiesta, ai datori di lavoro interessati le informazioni contenute nell'Anagrafe (del lavoro) e riguardanti lo stato e la durata della disoccupazione, ovvero ogni altra informazione di propria competenza che concorra alla individuazione dei destinatari di cui al punto 1 del paragrafo 11.
8. Per le assunzioni relative ai lavoratori stagionali già in precedenza occupati si fa riferimento agli specifici accordi sindacali stipulati tra le parti.

§ 24. Assunzioni attraverso l'intermediazione dei Centri per l'impiego o di altri soggetti accreditati

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono, ove non procedano autonomamente ai sensi del punto 1 del paragrafo 23, fare richiesta di preselezione o selezione ai Cpi. Il Centro, se è territorialmente competente secondo l'ubicazione della sede di lavoro in cui si svolge prevalentemente l'attività lavorativa per la quale è richiesta la selezione, è tenuto a fornire il servizio richiesto. Il servizio prestato dai Cpi è in ogni caso gratuito. La richiesta (di servizio) ai Cpi non obbliga né vincola, salvo diversi accordi tra il richiedente e il Centro, all'assunzione dei candidati selezionati.
2. Il Centro per l'impiego che riceve la richiesta fornisce al richiedente i servizi di selezione o preselezione secondo le disposizioni di cui al paragrafo 13.
3. Fino alla adozione delle norme attuative di cui al decreto legislativo n. 276/2003, in materia di somministrazione di lavoro e in materia di intermediazione si applicano le disposizioni transitorie di cui all' articolo 86, comma 6, dello stesso decreto.

§ 25. Assunzioni in bassa qualifica nella Pubblica Amministrazione

1. Il decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297, pur non abrogando espressamente l'art.16 della legge n.56/1987 che detta la disciplina per l'accesso alla Pubblica Amministrazione limitatamente ai profili per i quali è richiesta la sola scuola dell'obbligo, con la soppressione, all'art. 2 comma 3, di ogni lista ordinaria e speciale ha implicitamente abrogato, dello stesso art.16, il sistema delle liste e connesse procedure di punteggio, lasciando in vita, quindi, i soli criteri della selezione pubblica e dell'accesso limitato ai livelli retributivo funzionali per i quali è richiesta la scuola dell'obbligo;
2. Nelle more della adozione di atti di indirizzo nazionali e di legislazione regionale che ridefiniscano termini e modalità di attuazione dei principi e criteri di cui all'articolo 35 lettera b) del decreto legislativo n. 165/2001¹⁶, agli avviamenti a selezione per le assunzioni di tale fattispecie si provvede secondo gli indirizzi e le modalità definiti dalle disposizioni regionali di cui alla Delibera di Giunta n.1835/2001¹⁷ e alla Delibera della Commissione regionale per il Lavoro n.13/2001¹⁸, individuando i parametri di selezione, coerentemente con lo spirito del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.297.
3. Con riguardo, in particolare, ai criteri e alle modalità procedurali da adottare per assicurare che ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 gli avviamenti a selezione con bassa qualifica nelle Pubbliche Amministrazioni e negli enti pubblici si basino su requisiti obiettivi, le procedure per la formulazione delle graduatorie ed i criteri di priorità individuati dovranno essere unici per tutti gli avviamenti a selezione dei Centri per l'impiego della Regione e non potranno essere differenziati per singole richieste delle Amministrazioni;
4. Gli avviamenti a selezione dovranno in ogni caso essere svolti dai Centri per l'impiego e non potranno essere attuati direttamente dalle Amministrazioni che devono procedere all'assunzione;
5. Le Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 12 del D.Lgs 468/97, formulano la richiesta di personale al Centro per l'Impiego operante nell'area territoriale dove verrà effettuata l'assunzione, specificando il numero dei posti, il profilo professionale, il luogo di lavoro e le condizioni contrattuali, utilizzando la codificazione e secondo le indicazioni precisate dallo stesso Centro per l'Impiego;
6. La procedura e le modalità di realizzazione degli avviamenti a selezione per le assunzioni in Amministrazioni che hanno competenza su territori di pertinenza di più Centri per l'impiego, province o l'intero bacino regionale prevede che gli avviamenti siano effettuati dal Centro per l'Impiego operante nell'area territoriale dove ha sede legale l'Amministrazione. Il Centro per l'Impiego competente, così individuato, provvederà alla elaborazione di una graduatoria integrata dei nominativi, aventi i requisiti richiesti, che saranno stati segnalati dai Centri per l'impiego di tutta l'area interessata, a seguito di prenotazione presentata secondo le procedure di cui alla Delibera della Commissione regionale per il Lavoro n.13/2001. I Centri avranno cura di provvedere affinché l'avviso pubblico per la richiesta di avviamento sia esposto contestualmente in tutti i Centri dell'area territoriale interessata. Le disposizioni riguardanti avviamenti a selezioni per assunzioni delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici non economici a carattere nazionale saranno disciplinati sulla base dei criteri uniformi definiti in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni, Enti Locali;
7. Possono essere avviati a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni, anche lavoratori occupati, dando, comunque, priorità ai soggetti in stato di disoccupazione, secondo le definizioni di cui al paragrafo 15.
8. La graduatoria delle persone interessate ad essere avviate a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è formata con i seguenti criteri :
 1. La graduatoria è ordinata secondo un criterio di preferenza per chi ha un punteggio maggiore;
 2. Ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni è attribuito un punteggio di 100 punti;
 3. Il lavoratore, all'atto della richiesta di prenotazione, dovrà esibire l'attestazione ISEE, rilasciata da INPS, Comuni o CAF, o da altre strutture abilitate, relativa al reddito afferente l'anno precedente, al nucleo familiare, definito ai sensi del D.Lgs 109/98 e s.m.i.;
 4. Al punteggio iniziale di 100 punti va sottratto 1 punto per ogni 1000 euro di reddito, dato ISEE, che superi i 500019 euro, fino ad un massimo di 25 punti. Il dato ISEE va arrotondato per difetto fino a 500 compreso, per eccesso oltre 500. Al lavoratore che non presenta il dato ISEE vengono comunque sottratti 25 punti;
 5. Al punteggio così ottenuto vanno aggiunti i punti riferiti alla Situazione Familiare, considerata secondo i seguenti criteri :

Per situazione familiare si intende quella rilevata dallo stato di famiglia del lavoratore o della lavoratrice interessati, salvo i casi particolari disciplinati dal D.lgs 109/98.

Le persone da considerarsi a carico sono :

- 1) coniuge o convivente more uxorio, non occupato o disoccupato ai sensi degli art.1, c.2, lettera c) e art. 4 del D.lgs. 181/00 e s.m.i.;
- 2) figlio minore o maggiorenne senza limiti di età se invalido/a con percentuale superiore al 66%;
- 3) figlio/a maggiorenne fiscalmente a carico;
- 4) fratello o sorella minore o maggiorenne a carico ovvero maggiorenne senza limiti di età se invalido/a con percentuale superiore al 66%;
- 5) genitore o ascendente ultrasessantacinquenne , ovvero di età anche inferiore se invalido con percentuale superiore al 66%;

Il punteggio per il nucleo familiare è riconosciuto soltanto se il coniuge o convivente non risulta occupato, nel caso in cui i due coniugi o conviventi siano entrambi disoccupati il punteggio per il carico va attribuito ad entrambi;

Il punteggio del lavoratore e della lavoratrice per i figli minorenni e per le persone disabili a carico con percentuale superiore al 66% senza limiti di età è aumentato di punti 2;

Il punteggio del lavoratore e della lavoratrice per i figli maggiorenni e per le persone a carico non disabili è aumentato di punti 1;

I fratelli e le sorelle minori possono essere considerati a carico solo in mancanza dei genitori o quando questi risultino entrambi disoccupati ;

Il punteggio per il carico familiare del disoccupato/a appartenente ad una famiglia monoparentale è moltiplicato per un coefficiente di 1,50.

6. Vengono ulteriormente attribuiti per le seguenti condizioni :

1. Disponibilità : punti 2 ne ha titolo il lavoratore, inoccupato o disoccupato, che abbia, antecedentemente alla data della richiesta di avviamento a selezione, rilasciato la dichiarazione di disponibilità di cui all'articolo 2 del D.lgs.181700 e s.m.i., presso il CPI competente per la procedura di avviamento.
2. Durata della disoccupazione : punti 0,1 per ogni mese di disoccupazione, fino ad un massimo di 6 punti, equivalenti a 60 mesi ed oltre;
3. Inserimento in lista di mobilità : punti 6 per il lavoratore iscritto nelle liste di mobilità. Il punteggio per tale condizione non è cumulabile con il punteggio eventualmente spettante in relazione alla durata della disoccupazione.
4. Precedenti esperienze : punti 1 per ogni bimestre di lavoro maturato dal lavoratore negli anni precedenti la richiesta di avviamento, nella medesima qualifica e presso lo stesso ente che ha avanzato richiesta.

A parità di punteggio si gradua con riferimento all'anzianità di disoccupazione espressa in mesi.

In caso di ulteriore parità si dà la preferenza alla persona più giovane di età;

9. La graduatoria relativa alla richiesta di avviamento a selezione verrà pubblicata presso il Centro per l'Impiego competente e ciascuna Provincia individuerà le modalità di validazione secondo la propria normativa interna.
10. Il Centro per l'Impiego avvia a selezione presso la pubblica Amministrazione interessata il doppio delle persone richieste, salvo che il numero dei candidati che si sia prenotato sia inferiore.
11. Il Centro per l'Impiego comunica all'Amministrazione interessata i nominativi delle persone individuate nei venti giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.
12. I criteri per la definizione del punteggio da attribuire per gli avviamenti a selezione di cui al precedente punto 8 non si applicano alle procedure di avviamento a selezione già in corso o per le quali sia pervenuta richiesta della Amministrazione pubblica in data antecedente alla entrata in vigore delle disposizioni di cui ai punti 5 e 6, per le quali si provvede con le modalità e i criteri previsti dalla previgente normativa. Essi non si applicano, comunque, alle procedure di avviamento a selezione dei

soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3 e del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 per le quali restano valide le procedure previste dalla vigente normativa e dalla Delibera della Commissione Regionale per l'Impiego n. 178/99.

13. A seguito dell'avvenuta abrogazione ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo n.297/2002 degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto- legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per l'avviamento dei lavoratori idraulico forestali ed idraulici-agrari presso Enti Pubblici e P.P.AA, si provvede con le procedure definite nel presente paragrafo, ad eccezione del punteggio di cui al punto 8),lett.f.4 che per queste categorie di lavoratori, è di punti due per ogni bimestre di lavoro, fatte salve le procedure già avviate con il piano di stabilizzazione degli operai idraulici forestali approvato dalla Regione Campania.

§ 26. Procedure di selezione per le Amministrazioni richiedenti

1. Le Amministrazioni o gli Enti interessati all'assunzione, di norma entro 15 giorni dalla ricezione dell'elenco di persone avviate a selezione e, comunque, entro il mese successivo, devono convocare i candidati per sottoporli alle prove di idoneità, secondo l'ordine di graduatoria, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.
2. La prova di idoneità consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche nelle singole Amministrazioni. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.
3. Le operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute dall'affissione di apposito avviso all'albo dell'Amministrazione o dell'Ente. A tutte le operazioni l'Amministrazione o Ente provvede, secondo le modalità previste dal proprio regolamento, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella iniziale richiesta di avviamento. Alla sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei posti con ulteriori avviiamenti effettuati secondo l'ordine della stessa graduatoria stilata nella originaria procedura di richiesta, in seguito a comunicazione da parte dell'Ente dell'esito del precedente avviamento.
4. Le pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare al Centro per l'Impiego, nei 15 giorni successivi, l'esito della selezione e le eventuali rinunce delle persone avviate. Per le comunicazioni di assunzione e di risoluzione del rapporto di lavoro valgono le disposizioni del D.Lgs, n. 297/2002.

Capitolo V

TUTELA DEI LAVORATORI E COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

§ 27. Diritto di accesso alle informazioni

Le informazioni rilasciate con dichiarazione di responsabilità per la compilazione della scheda anagrafica e professionale sono messe a disposizione della persona che le ha rilasciate senza alcun onere, a seguito di presentazione della persona stessa presso il Cpi competente. Ad essa viene rilasciato, di norma contestualmente e comunque entro tre giorni dalla data di presentazione, una documentazione contenente i dati registrati. In alternativa possono essere attivati sistemi informativi automatizzati di consultazione e/o aggiornamento dei dati, tali da consentire il trattamento degli stessi da parte della persona interessata.

§ 28. Modalità di comunicazione

1. Le convocazioni delle persone inserite in Anagrafe sono effettuate dal Cpi competente mediante comunicazione postale e con l'indicazione della data e dell'ora dell'appuntamento. Decorso 15 giorni dalla data di appuntamento, la persona convocata che non si è presentata al Cpi, qualora sia in stato di disoccupazione, perde tale stato fatta salva la possibilità di certificare, anche successivamente, un impedimento per motivi oggettivi, comunque entro quindici giorni dalla cessazione dell'impedimento stesso.
2. I provvedimenti di decadenza dallo stato di disoccupazione sono pubblicizzati mediante apposito avviso nell'ambito dei locali del Cpi nei 15 giorni di calendario successivi all'adozione e contestualmente comunicati alla persona interessata a mezzo posta.

§ 29. Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti assunti dai Centri per l'Impiego in merito alle funzioni di cui al presente atto di indirizzo è ammesso ricorso, entro 10 giorni dalla notifica dell'atto, con la presentazione di una istanza di riesame al Centro per l'impiego che ha emanato il provvedimento affinché la inoltri al Dirigente del Servizio delle Politiche del Lavoro della Provincia interessata.. Il Centro per l'Impiego provvede all'istruttoria della pratica prima dell'invio all'organo gerarchicamente superiore, il quale si pronuncerà, previo parere della Commissione Provinciale per il Lavoro, entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di riesame. Nelle more del termine per la suddetta richiesta fino ad avvenuto riesame, l'efficacia dell'atto rimane sospesa. Qualora tale atto sia confermato, si può ricorrere contro di esso in sede giurisdizionale ordinaria o, in via straordinaria, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

§ 30. Coordinamento istituzionale

1. Le disposizioni contenute nel presente atto di indirizzo, a partire dalla pubblicazione dello stesso nel BURC, aggiornano e sostituiscono, laddove incompatibili, gli indirizzi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1831/2001 e la Delibera della Commissione regionale per il lavoro n. 13/2001
2. Le disposizioni adottate dalle Province nelle materie oggetto del presente atto di indirizzo e ogni disposizione delle Commissioni Provinciali per il lavoro saranno comunicate alla Regione Campania Settore Ormel entro 15 giorni dalla loro emanazione. Qualora le suddette disposizioni risultino in contrasto con quanto previsto nel presente atto di indirizzo, il settore Ormel provvederà a sottoporre le stesse all'esame della Commissione Regionale per il Lavoro, per le deliberazioni di competenza.

NOTE

1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 LUGLIO 2000, N. 442 (G.U. n. 36 del 13.02.2001) REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER IL COLLOCAMENTO ORDINARIO DEI LAVORATORI, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 8, DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59 - art.4 "Le persone aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro, e che essendo in cerca di lavoro perché inoccupate, disoccupate nonché occupate in cerca di altro lavoro intendono avvalersi dei servizi competenti, vengono inserite in un elenco anagrafico, indipendentemente dal luogo della propria residenza. L'elenco anagrafico contiene i dati anagrafici completi del lavoratore, nonché i dati relativi alla residenza, all'eventuale domicilio, alla composizione del nucleo familiare, ai titoli di studio posseduti, all'eventuale appartenenza a categorie protette ed allo stato occupazionale. L'inserimento nell'elenco anagrafico produce esclusivamente gli effetti previsti dal presente regolamento."

2 REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 4 maggio 2001 - Deliberazione N. 1835 - Area Generale di Coordinamento Istruzione Cultura Formazione Lavoro Settore: Politiche Lavoro - Applicazione nei Centri per l'Impiego dei provvedimenti per la semplificazione delle procedure di collocamento e dei dispositivi per il sostegno all'incontro tra domanda e offerta di lavoro. (Allegati A e B).Burc n.28 del 28 maggio 2001.

3 D,lgs. 196 del 30 giugno 2003

4 Regolamento CE 2204/2002 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione

5 Decreto legislativo 469/97 art.11 Sistema informativo lavoro "1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL risponde alle finalità ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e la sua organizzazione è improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675." "2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1, 2 e 3." "3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione."

6 L'Agenzia svolge, tra le altre, le seguenti funzioni: Gestione dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro assicurando la raccolta e delle informazioni provenienti dai servizi e dalle fonti secondarie, l'elaborazione dei dati e dalle informazioni, la promozione e la realizzazione di ricerche e studi, la diffusione dei risultati; Gestione del sistema informativo regionale sul lavoro secondo gli standards nazionali e le specificità locali (L.r. 14/98, ARTICOLO 6 COMMA 3).

7 L.R.14/98 Art.14 Comma 1: "Le Province, al fine di assicurare l'integrazione delle funzioni, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 469/97, nel rispetto degli atti di programmazione di cui al punto 3 dell'art. 11 della presente legge, promuovono, attraverso i Centri per l'impiego, l'erogazione dei seguenti servizi:a) formazione, con accesso alle reti telematiche ed alle fonti di settori regionali e nazionali; b) certificazione necessaria per esercitare un'attività lavorativa, accesso al lavoro, assunzione lavoratori, inserimento in percorsi formativi o in dispositivi di sostegno all'occupazione; c) informazione sugli inserimenti lavorativi e sul lavoro;d) intermediazione tra domanda e offerta di lavoro; e) promozione e assistenza tecnica operativa per la realizzazione dei dispositivi di sostegno all'occupazione e dei progetti specifici finalizzati all'inserimento lavorativo; f) monitoraggio dei dispositivi di sostegno all'occupazione;g) attività per l'orientamento in collegamento con le istituzioni scolastiche e i Comuni mediante l'elaborazione di progetti mirati; h) collegamento in rete con l'Agenzia Regionale per il lavoro."

8 Va osservato che le comunicazioni elencate nel comma alle lettere da a) a g) vanno obbligatoriamente inserite ma non sono tutte obbligatorie. Pertanto nel presente atto di indirizzo viene disposta l'obbligatorietà dell'inserimento delle informazioni, anche se esse non provengono da comunicazioni obbligatorie in base alle disposizioni normative vigenti.

9 Art.16 "I Centri per l'impiego forniscono a qualsiasi persona ne faccia richiesta servizi di informazione, dando accesso ai propri servizi informativi fruibili direttamente dagli utenti"; Art. 17 "I Centri per l'impiego forniscono servizi personalizzati e mirati di orientamento, consulenza, preselezione e avviamento a selezione agli utenti dietro loro richiesta o in base a regole che siano note all'utente e da questi accettate"; Art.18 "I Centri per l'impiego effettuano azioni di selezione sulla base delle richieste ad essi pervenute promuovendo l'adozione di procedure aperte, che prevedano la richiesta di partecipazione alla selezione da parte dell'utente. Ciò al fine di dare maggiori opportunità di inserimento sulla base del grado di attivazione nella ricerca di lavoro. Il ricorso a procedure diverse di preselezione è comunque consentito nel rispetto della norma e determinato, sulla base delle scelte di opportunità, efficienza ed efficacia, dalle amministrazioni provinciali competenti."

10 Comma 1 art.2 decreto legislativo n. 181/2000 così come modificato dall'art.1 Decreto legislativo 297/2002: "Ad ogni effetto si intendono per: a) "adolescenti", i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico; b) "giovani", i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea; c) "stato di disoccupazione", la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti; d) "disoccupati di lunga durata", coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani; e) "inoccupati di lunga durata", coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani; f) "donne in reinserimento lavorativo", quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività; g) "servizi competenti", i Centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano."

11 Regolamento CE 2204/2002 Art.2 Lettera f) "«lavoratore svantaggiato», qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti: i) qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente; ii) qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi un lavoro; iii) qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un'occupazione stabile; iv) qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un'attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare; v) qualsiasi

persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico; vi) qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; vii) qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo; viii) qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni; ix) qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale; x) qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale; xi) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria, da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;”

12 Lavoratori impiegati in progetti socialmente utili

13 Legge 68/99 Art.10 Comma 6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti gli uffici competenti, dispone la decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto della iscrizione o reinscrizione nelle predette liste.

14 Decreto legislativo n. 181/2000, Art.4bis comma 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.

15 Decreto legislativo n. 181/2000 art.4bis Comma 1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l'assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

16 Art.35 : 1. L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità

17 Regione Campania DGR 1835/2001, Art.20 Salvo diversa determinazione della Provincia competente per territorio da assumere con atto amministrativo sentita la Commissione Provinciale per il lavoro, assumibile anche con riferimento a singoli bacini di impiego o, ove vi siano particolari difficoltà organizzative, a singoli avviamenti, i lavoratori da avviare a selezione secondo le disposizioni contenute nell'Art.16 della legge 56/87 e successive integrazioni e modificazioni, sono individuati tra i soggetti che si presentano presso i Centri per l'impiego nel giorno prefissato per l'avviamento. A tale scopo i Centri per l'impiego, attraverso i mezzi di informazione, provvedono a dare ampia diffusione alle richieste pervenute, da evadere entro 15 giorni. All'individuazione dei lavoratori da avviare si perviene secondo l'ordine di punteggio con precedenza per coloro che risultino già inseriti nelle graduatorie approvate e pubblicate di cui all'art.16 della legge 56/87, fatti i salvi i controlli atti a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dagli iscritti con riferimento alla data di aggiornamento delle citate graduatorie e la sussistenza delle condizioni che determinano il punteggio e la posizione in graduatoria.

18 Giunta Regionale della Campania COMMISSIONE REGIONALE PER IL LAVORO, Deliberazione n 13 del 25/10/2001: "I Centri, in considerazione delle modalità straordinarie di aggiornamento delle graduatorie previste e al fine di assicurare il più ampio e paritario accesso alle selezioni, procedono alle selezioni con graduatoria per ciascuna richiesta pervenuta da enti pubblici sulla base delle prenotazioni degli iscritti. I Centri affiggono, nei primi tre giorni della settimana, le richieste pervenute dagli enti pubblici che cercano dipendenti. Tali richieste restano esposte al pubblico, ciascuna, per non meno di 5 giorni feriali e non oltre il mercoledì della settimana successiva a quella dell'affissione. I Centri procedono quindi all'invio entro 15 giorni dalla richiesta, all'ente richiedente, in ordine di punteggio, dei nominativi di quanti entro il mercoledì della settimana successiva all'affissione presentano per iscritto al Centro un'istanza di prenotazione. Il centro rilascia a quanti si prenotano un'attestazione della avvenuta prenotazione indicante i dati anagrafici, la data e l'ora della prenotazione, il numero di riferimento della richiesta per cui si è prenotati, la firma dell'operatore del Centro. Agli iscritti e agli utenti dei Centri è garantito che in giorni fissi della settimana (lunedì, martedì e mercoledì) non modificabili neanche in caso di festività, sono esposte nell'albo di affissione o nella bacheca del Centro le richieste degli enti che risultano pervenute al Centro e che il tempo disponibile per la prenotazione non può variare in alcun caso e termina il mercoledì della settimana successiva a quella dell'affissione

18 La Legge Regionale 2/04 individua la soglia di reddito di 5000 euro per nucleo familiare quale requisito di accesso al reddito di cittadinanza, misura di contrasto alla povertà e alla esclusione sociale.